ISTITUZIONE PRESSO LA REGIA ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO DI CORSI PRELIMINARI NAVALI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA REGIA MARINA PER STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 7

Il Ministro per la marina e' autorizzato ad emanare le norme esecutive per l'applicazione degli articoli 2 a 5 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Bottai - Starace

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Versione in vigore dal 8 agosto 1937, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione presso la Regia accademia navale di Livorno di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari
Estremi	Legge 3 giugno 1937, n. 1165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1937

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-la-regia-accademia-navale-di-livorno-di-corsi/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it